



PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E DEL D.L. 31.05.2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29.07.2021, N. 108, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SULLA PIATTAFORMA CENTRALIZZATA D'ACQUISTO DELLA VALLE D'AOSTA (PLACE-VdA) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRICA DELL'OFFICE REGIONAL DU TOURISME PER ANNI TRE.

CIG Z2B3637EF0 CUP F69J22001160002

CAPITOLATO D'ONERI

L'Office Régional du Tourisme (di seguito Office) intende procedere all'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione e manutenzione su guasto (riparazione) degli impianti elettrici e delle apparecchiature in uso presso la sede amministrativa di Aosta e le varie sedi territoriali degli Uffici del Turismo, (elencate nell'allegato A), tramite procedura ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016 e del d.l. 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29.07.2021, n. 108, tramite procedura negoziata senza bando sulla piattaforma centralizzata d'acquisto della Valle d'Aosta (PlaceVDA.), per anni tre dalla data di stipula del contratto.

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA e SITUAZIONE ATTUALE

L'Office Régional du Tourisme necessita assistenza, manutenzione e manutenzione su guasto (riparazione) degli impianti elettrici e delle apparecchiature in uso negli uffici così da garantirne funzionalità, efficienza e operatività per tutta la durata contrattuale; in particolare viene richiesta la manodopera per assistenza tecnica e manutenzione.

Il fornitore aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli apparati elettrici per consentirne il perfetto stato di funzionamento su richiesta dell'Office e all'assistenza tecnica e riparazione in caso di malfunzionamento degli apparati guasti. Per malfunzionamento si intende ogni difformità di funzionamento del prodotto in relazione a quanto previsto nella documentazione tecnica e manualistica d'uso.

Negli oneri della manutenzione devono essere compresi i materiali minuti di consumo (es. minuteria varia di tipo elettrico, elettronico, ecc..), mentre l'eventuale fornitura di tutti gli elementi/materiali/apparecchiature/componenti da sostituire a quelli divenuti inefficienti per usura o per cause di forza maggiore, dovrà avvenire a cura dell'aggiudicatario qualora si renda necessaria, previa autorizzazione da parte dell'Ente che provvederà a verificare la congruità del prezzo sulla base di specifico preventivo di spesa predisposto dall'aggiudicatario. Qualora il prezzo non fosse ritenuto congruo l'Ente provvederà in autonomia all'acquisto del nuovo elemento/materiale/apparecchiatura/componente e l'aggiudicatario provvederà al ritiro dello stesso presso la sede amministrativa di Aosta e al successivo montaggio. Nel caso in cui, invece, l'Ente ritenesse il prezzo congruo autorizzerà l'aggiudicatario all'acquisto e messa in posa dello stesso; tali acquisti dovranno essere fatturati e l'importo verrà dedotto dalla quota dell'impegno di spesa destinata all'acquisto dei materiali di ricambio. Si allega, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di materiale acquistato negli ultimi anni. Si precisa che nessun riconoscimento economico sarà dovuto alla Ditta per elementi/materiali/apparecchiature/componenti acquistati

autonomamente e senza autorizzazione dell'Ente. L'assistenza tecnica deve includere lo smaltimento di eventuali pezzi sostituiti.

Al fornitore aggiudicatario, per qualsiasi intervento, non compete alcun diritto di chiamata né spesa di trasferta (rimborso chilometrico) nelle varie sedi riportate in tabella allegata, tuttavia l'Ente corrisponderà all'aggiudicatario un fisso pari a € 800,00 annui. Nel caso in cui un intervento richieda un preventivo sopraluogo, tale attività non sarà conteggiata, scalata dal monte ore annuo, ma considerata retribuita con l'importo fisso di cui sopra.

Si precisa che qualora un'operazione di manutenzione dovesse comportare sospensione del servizio, per i dipendenti della sede oggetto di intervento, la stessa dovrà preventivamente essere autorizzata dalla Stazione Appaltante; nel caso in cui le operazioni vengano eseguite senza il predetto assenso le stesse saranno ritenute arbitrarie e soggette ad eventuali penalità.

Tutte le eventuali riparazioni dovranno essere, di massima, effettuate sul posto, salvo che ciò non possa avvenire per motivi validi e comprovati; in tal caso la Ditta aggiudicataria sarà autorizzata ad asportare le parti da riparare ed obbligata, non appena ultimata la riparazione, all'immediato montaggio delle parti o dell'insieme asportato.

ART. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per manutenzione si intende:

Il servizio di manutenzione, per ciascun ambito tecnologico per cui viene attivato, include tutti gli interventi volti alla rimozione di malfunzionamenti o guasti e al ripristino delle funzionalità attraverso attività di supporto on-site.

Più in dettaglio le attività di manutenzione possono riassumersi in:

- risoluzione della causa del guasto tramite:

- intervento presso la sede per il quale lo stesso è stato richiesto;
- eventuale sostituzione di parti finalizzate al recupero delle prestazioni iniziali dell'apparecchiatura;
- ripristino del servizio sui livelli preesistenti al guasto/anomalia;
- verifica dell'eliminazione della causa del guasto. Qualora il guasto implichi la necessità di sostituzione dell'apparato o di parti di esso, dovrà essere valutato preventivamente con l'Office che autorizzerà l'aggiudicatario ad acquisire le parti di ricambio;

- redazione del relativo "verbale di intervento".

Il servizio deve essere erogato attraverso tre modalità:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione programmata;
- manutenzione straordinaria.

Con **manutenzione ordinaria** si intende il complesso delle operazioni necessarie agli impianti e finalizzate a contenerne il degrado normale d'uso ma che non vanno a modificare la struttura essenziale dell'impianto e la destinazione d'uso.

Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti dell'impianto che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni, le cui avarie, usure, obsolescenze siano facilmente riconoscibili, con altre di caratteristiche equivalenti.

Rientrano pertanto nella manutenzione ordinaria: gli interventi ordinari di manutenzione della rete di distribuzione media e bassa tensione (cassette di derivazione, tubazioni, canalizzazioni, interruttori e pulsanti, prese e spine), dei corpi illuminanti (luce normale, emergenza, sicurezza per illuminazione interna ed esterna), degli impianti di chiamata (interna, sonori e/o luminosi), dell'impianto di terra.

Gli interventi di manutenzione dei gruppi statici di continuità (pulizia generale, pulizia dei filtri dell'aria, controllo delle batterie ed eventuale rabbocco, controllo della tensione e frequenza, verifica del corretto funzionamento del gruppo, verifica serraggi meccanici, verifica dei parametri delle schede elettroniche, verifica della commutazione dei commutatori, verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di sovratemperatura, prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme).

Per **manutenzione programmata** si intendono interventi di verifica preventiva eseguiti da personale qualificato con lo scopo di evitare improvvisi fermi del mezzo o situazioni di pericolo derivanti da avarie di organi sottoposti a normale usura e riduzioni di efficienza e/o di funzionalità.

La manutenzione programmata degli impianti deve essere effettuata con periodicità indicate da leggi, norme tecniche del settore e istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

Per **manutenzione straordinaria** si intende ogni intervento atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria o programmata e comunque necessari per ripristinare la funzionalità dell'impianto e renderlo atto all'uso; interventi di riparazione che si rendessero necessari per gli impianti in seguito a guasti di qualsiasi natura; servizio di assistenza.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire, a proprio rischio ed onere, tutti i servizi indicati nel presente capitolato. Gli interventi di assistenza verranno attivati **esclusivamente su chiamata** del referente dell'Office, dovranno essere svolti presso i singoli uffici e dovranno essere eseguiti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00. La risoluzione del problema dovrà avvenire entro massimo 48 ore dalla presa in carico dello stesso. Qualora debba essere prevista la sostituzione di parti di ricambio o di consumabili, l'aggiudicatario dovrà entro 48 ore trasmettere il preventivo per l'acquisto del nuovo materiale e a seguito della conferma da parte dell'Office, provvedere all'acquisto/ordine del materiale e al conseguente intervento sostitutivo entro al massimo 5 giorni lavorativi.

Ogni servizio di manutenzione e/o assistenza dovrà essere supportato da idonea scheda di rendiconto indicante l'Ufficio, la data della prestazione, la tipologia dell'intervento e il nominativo dell'esecutore. La scheda dovrà essere controfirmata dal referente del singolo ufficio quale avvenuta manutenzione.

In caso di intervento sull'impianto elettrico l'aggiudicatario dovrà redigere debita dichiarazione di conformità.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire tutti i componenti/apparecchiature eventualmente installati. In caso di malfunzionamenti, anomalie o difetti dei pezzi utilizzati, dipendenti da non idonea installazione/manutenzione, la Ditta dovrà provvedere tempestivamente alla sostituzione parziale o totale degli stessi al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e di buon funzionamento. Tali interventi non comporteranno costi aggiuntivi, né di mano d'opera né di materiale, per l'Office.

ART. 3 IMPEGNO RICHIESTO E COMPENSO

Si stima un impegno in ore annue medie per il servizio in oggetto di 50 ore. Questo rappresenta un monte ore a scalare per un singolo anno.

Alla ditta aggiudicataria viene garantito un compenso fisso annuo, che prescinde dal numero di interventi richiesti, pari a euro 800,00.

L'eventuale non utilizzazione delle ore stimate non dà diritto ad alcuna richiesta di indennizzo. Le ore non utilizzate non verranno pagate e non si potrà pretendere il loro utilizzo.

L'offerta deve essere formulata considerando un monte ore a scalare di assistenza, manutenzione e riparazione di quanto sopra indicato. L'assistenza e manutenzione deve essere effettuata "on site" ovvero presso gli uffici del turismo e non sarà conteggiato alcun diritto di chiamata né spesa di trasferta (rimborso chilometrico). Qualora debba essere prevista la sostituzione di parti di ricambio o di consumabili, questi dovranno essere preventivati dalla ditta aggiudicataria e successivamente acquistati (previa autorizzazione dell'Office come meglio specificato all'art. precedente) e sostituiti direttamente dall'aggiudicatario.

Il prezzo orario offerto deve essere riferito al solo tempo di effettivo intervento, esclusi i tempi di eventuali trasferte. Il tempo di intervento dovrà essere contabilizzato e fatturato in minuti, con un minimo di un'ora. Qualora si necessitasse di ulteriori ore di assistenza tecnica oltre alle 150 ore previste complessive, pari a 50 ore annue per n. 3 anni di servizio (e considerate al fine dell'importo del contratto), l'Office utilizzerà comunque il prezzo orario offerto in sede di gara per calcolare il relativo compenso.

ART. 4

TEMPI DI INTERVENTO

La presa in carico delle richieste di intervento avviene immediatamente al momento della segnalazione e apertura del ticket di richiesta inviato da parte dell'Office.

La risoluzione degli interventi dovrà avvenire entro massimo 48 ore dalla presa in carico degli stessi. Gli interventi di sostituzione di parti di ricambio dovranno avvenire entro massimo 5 giorni lavorativi dalla conferma di procedere all'acquisto delle stesse da parte dell'Office.

Qualora il Fornitore stimasse che il tempo per la risoluzione dei problemi sia maggiore di quello sopra definito, sarà tenuto a porre in essere procedure alternative per consentire il temporaneo funzionamento del sistema, sino al ripristino completo dello stesso.

Gli interventi dovranno concludersi con l'attività di verifica del corretto funzionamento di quanto oggetto di riparazione; tale verifica sarà a cura del Fornitore, ma l'Amministrazione Contraente vi prenderà parte, coinvolgendo proprio personale e/o personale di terzi, salvo diverso accordo fra le parti. Il Fornitore è tenuto al rispetto delle modalità operative ed al rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente.

ART. 5

INCREMENTO/RIDUZIONE O VARIAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ente si riserva la facoltà di procedere alla diminuzione e/o trasferimento delle sedi degli uffici del turismo oggetto del servizio. L'esercizio di tale facoltà non comporta a carico dell'Office obblighi risarcitori di sorta, salvo il pagamento del servizio effettivamente prestato e del corrispettivo fisso annuo pari a € 800,00. Qualora durante il corso della durata del servizio la Stazione Appaltante apportasse modifiche e/o trasformazioni agli impianti esistenti (c.s. interventi di ristrutturazione impiantistica) anche i nuovi impianti ed apparati entreranno a far parte, a tutti gli effetti, dell'oggetto di affidamento e, di conseguenza, saranno soggetti a quanto previsto nella presente documentazione di gara. La loro manutenzione, con tutti i relativi oneri, sarà a carico della Ditta aggiudicataria senza che questa possa richiedere un aumento del prezzo offerto in sede di gara.

ART. 6

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E REFERENTE DELL'AGGIUDICATARIO

Il direttore dell'esecuzione del contratto (ai sensi dell'art 111, comma 3 del D.Lgs. 50/2016) è il Direttore Amministrativo, che verifica la corretta prestazione del servizio e vigila sull'osservanza contrattuale, adottando, in caso di irregolarità, le misure necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha la facoltà e il diritto di verificare in qualsiasi momento, anche avvalendosi dell'ausilio di collaboratori, l'andamento dei servizi stessi.

L'aggiudicatario dovrà nominare un proprio Referente a cui l'Office Régional du Tourisme dovrà fare riferimento. Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Referente dell'aggiudicatario dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicatario stesso.

ART. 7

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di anni tre dalla stipula del contratto.

Per esclusiva propria convenienza, l'Ente potrà avvalersi dell'opzione di proroga nelle more dell'espletamento di nuova gara, agli stessi patti, prezzi e condizioni, per garantire la continuità del servizio, ovvero limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, previo avviso da comunicare per iscritto all'aggiudicatario, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

L'importo offerto è da intendersi non comprensivo dell'importo relativo al sopraccitato periodo di proroga contrattuale.

ART. 8
PERSONALE ADDETTO, ATTREZZATURA E MATERIALI

Il servizio deve essere eseguito con personale tecnico qualificato, nel rispetto delle normative tecniche CEI, EN, UNI vigenti in materia, unitamente a quanto previsto dalle disposizioni generali di legge sulla sicurezza e l'igiene del lavoro. Il personale, di provata capacità dovrà, sia qualitativamente che numericamente, essere nelle condizioni di realizzare il servizio a regola d'arte e di mantenere gli impegni che l'appaltatore si è assunto all'atto della stipula del contratto, con piena soddisfazione della stazione appaltante. Il personale addetto all'esecuzione del servizio dovrà essere in possesso di idonea e specifica professionalità. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.

È fatto inoltre obbligo all'appaltatore il rispetto della segretezza degli atti d'ufficio, in modo particolare gli addetti al servizio non potranno divulgare, copiare o trascrivere dati e documentazione che possa violare la riservatezza o il segreto d'ufficio al quale è sottoposta la Pubblica Amministrazione appaltante.

Il personale addetto al servizio di manutenzione, non avrà alcun vincolo di subordinazione con l'Office Régional du Tourisme, assicurerà il servizio con particolare diligenza, correttezza e buona fede necessarie alla buona riuscita e in armonia con l'attività e l'organizzazione dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nello svolgimento della propria attività, e applicherà regole e procedure adottate dall'Ente con le relative prescrizioni e modalità operative.

Tutte le attrezzature e i materiali impiegati dovranno essere, oltre che rispondenti alle norme in vigore, adatti ad una efficace e sicura effettuazione degli interventi.

Il documento unico di valutazione dei rischi di interferenze (DUVRI) è allegato al presente Capitolato d'oneri e ne costituisce parte integrante. Tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, l'esecutore del servizio non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Office du Tourisme che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 9
OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

Nell'esecuzione del servizio l'appaltatore è tenuto:

- ad assicurare il servizio con personale proprio regolarmente assunto e retribuito, applicando integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore tempo per tempo e nel luogo in cui si svolge l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale ed artigianale dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
- ad assicurare il rispetto di tutte le norme di carattere igienico-sanitario previste dalla vigente normativa e riferite alle strutture e al personale addetto al servizio e ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, di igiene, di assicurazione, di malattia, di invalidità, di disoccupazione ed ogni altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori liberando l'Office Régional du Tourisme da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso;
- ad assicurare il rispetto delle leggi vigenti in materia assistenziale e previdenziale.

In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato

del Lavoro, questo Ente potrà provvedere direttamente impegnando le somme del corrispettivo del servizio o della cauzione, senza che l'aggiudicatario possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.

L'appaltatore è obbligato a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta della stazione appaltante, copia dei pagamenti effettuati al personale di servizio.

A tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva, è previsto l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016.

Si ribadisce che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, l'esecutore del servizio non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Office du Tourisme che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 10 PAGAMENTI

Il pagamento delle somme dovute all'aggiudicatario, dedotte le eventuali penalità di cui all'articolo 14 e previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (Durc), sarà eseguito trimestralmente, a conclusione degli eventuali interventi manutentivi eseguiti nel trimestre di riferimento, su presentazione di regolare fattura in formato elettronico (riportante il CIG e il CUP sopra indicati e il Codice Univoco Ufficio: UFELK3), con mandati di pagamento diretti (L'Office Régional du Tourisme è soggetto allo split payment). La quota fissa annua di euro 800,00 dovrà essere inclusa nella fattura elettronica del primo trimestre o fatturata singolarmente entro il mese di settembre di ogni anno. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, sempre che queste siano regolari e complete della documentazione richiesta, nello specifico dovranno avere in allegato le schede di rendiconto dell'attività svolta di cui all'art. 2. Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva a quanto stabilito nel presente capitolato se non espressamente autorizzata dall'Office Régional du Tourisme. L'aggiudicatario, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di pagamento di fatture per prestazioni aggiuntive non autorizzate. Ciascun pagamento sarà disposto previa positiva verifica della corretta esecuzione del servizio.

Qualora l'aggiudicatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovuti a favore del personale addetto al servizio affidato, compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Amministrazione, previa sospensione della liquidazione delle fatture, procederà secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Office Régional du Tourisme si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- b) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) cessione a terzi del presente contratto;
- d) avvio a carico dell'aggiudicatario delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- e) adozione nei confronti dell'impresa di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni;
- f) mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle retribuzioni dovute;
- g) per subappalto non autorizzato;

- h) per violazioni delle norme di sicurezza;
- i) per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto l'appaltatore è tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e al risarcimento delle maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, per il rimanente periodo contrattuale. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, la stazione appaltante ha facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altro operatore economico, alla continuazione degli stessi con addebito all'appaltatore delle spese.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'appaltatore dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, la stazione appaltante liquiderà il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per eventuali sanzioni, e per il risarcimento dei danni. In ogni caso non saranno corrisposti i compensi dovuti per i servizi non effettuati o effettuati in modo difforme dalla presente lettera d'invito.

In attuazione di quanto disposto dall'art.1 c.17 L.n.190/2012 il quale recita: "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara", si inserisce la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cc.

Si precisa che in sede di presentazione dell'offerta, l'operatore economico, come meglio dettagliato all'art. 17 del presente Capitolato, deve sottoscrivere l'allegato Patto di Integrità

ART. 12 RECESSO

L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto ex art. 1671 del Codice Civile, salvo l'obbligo del preavviso di tre mesi, qualora l'amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio affidato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative. L'amministrazione può inoltre risolvere il contratto nei seguenti casi non imputabili all'appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile;
- qualora alla scadenza dei primi 3 mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a giudizio motivato dall'amministrazione, eseguito in maniera non soddisfacente.

In tutti i casi sopra elencati, l'appaltatore concorderà un equo indennizzo con l'amministrazione corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'amministrazione;
- spese sostenute dall'appaltatore in ragione del contratto e opportunamente documentate.

L'appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 1218 – 1256 – 1463 – 1464 del Codice Civile). In tale eventualità l'appaltatore è vincolato all'espletamento delle mansioni a suo carico, nessuna esclusa, sino alla data del recesso.

ART. 13 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO

A pena di nullità, il contratto relativo ai servizi di cui al presente capitolato, non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'affidamento in subappalto è ammesso alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti e la percentuale del servizio/fornitura che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 14 PENALI

L'appaltatore, nell'esercizio del servizio previsto dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti i servizi stessi.

Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto al pagamento di una penalità, fermo restando l'obbligo di eseguire la prestazione.

In particolare:

- se il servizio non avvenisse entro i tempi indicati all'art. 4 verrà applicata una penale di euro 50,00 ogni 48 ore di ritardo. Dopo la terza applicazione della suddetta penale, si potrà procedere da parte dell'Ente alla risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale nonché all'addebito delle spese di cui l'amministrazione stessa dovesse farsi onere (assunzione di personale, attrezzature, assegnazione dei lavori oggetto dell'appalto a terzi, ecc...) per porre rimedio alle inadempienze dell'appaltatore.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediato intervento risolutivo o a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta alla contestazione o la stessa sia giunta oltre il termine indicato, si applicheranno le sopra indicate penali detraendo, dalla quota trimestrale dovuta dall'Office Régional du Tourisme, l'importo corrispettivo alla penale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione o il recupero di somme attinenti a servizi non prestati o prestati parzialmente dall'aggiudicatario e non solleva lo stesso dalle responsabilità di ordine civile e/o penale cui l'inadempienza contestata possa dare origine.

La mancata esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, per tre volte consecutive, sarà considerata abbandono di servizio e l'Office Régional du Tourisme avrà facoltà di risolvere il contratto.

L'Ente avrà, altresì, qualora i disservizi dovessero perdurare, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore e conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'esecuzione dei servizi per mezzo di terzi scelti dall'Ente in danno dell'appaltatore, a carico del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la stazione appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. I ripristini non escludono l'applicazione delle relative penali.

ART. 15 OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività oggetto del presente capitolato.

Per questo motivo, l'aggiudicatario, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata del contratto, una adeguata polizza Responsabilità civile terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) con un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00.

L'aggiudicatario si impegna a consegnare copia della polizza all'Office prima dell'inizio dell'attività e successivamente le quietanze di pagamento.

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per la copertura dei danni arrecati a terzi compreso l'Office in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività oggetto del presente contratto, dei quali l'aggiudicatario si avvalga, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'Office è comunque manlevato da ogni onere e qualsivoglia responsabilità e l'operatività o meno della copertura assicurativa soprarichiamata così come l'eventuale sua inesistenza, non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, anche in virtù dell'applicazione di scoperti e/o franchigie.

ART. 16 GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., a costituire una garanzia fideiussoria, a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10% dell'importo contrattuale intestata all'Ente Committente. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente Committente.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte dell'Ente Committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore del contratto dovrà provvedere al reintegro. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART. 17 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE AI SENSI DELLA L. 136/2010

L'appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. obbligandosi a comunicare all'Office Régional du Tourisme gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alla commessa, ovvero:

- il codice IBAN del conto dedicato alla commessa
- il nominativo dei soggetti delegati ad operarvi, completo di codice fiscale e del ruolo ricoperto all'interno della Ditta;
- l'impegno ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'inottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 4 della Legge 136/2010 e la sospensione dei pagamenti inerenti la commessa di cui trattasi. Il vincolo contrattuale con l'aggiudicatario si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile e del secondo periodo del comma 8, articolo 3, della Legge 136/2010.

ART. 18
CLAUSOLE DI LEGALITÀ/INTEGRITÀ

In attuazione di quanto disposto dall'art.1 c.17 L.n.190/2012 il quale recita: "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara", si inserisce la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cc.

Il Patto di Integrità (allegato per presa visione al presente capitolato) costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall'Office Régional du tourisme. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla presente procedura.

L'operatore economico selezionato deve sottoscrivere il Patto di Integrità in sede di presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa).

Con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 2089 del 13 dicembre 2013 è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1 della Legge regionale n. 22/2010 e lo stesso è stato adottato dall'Office Régional du tourisme con provvedimento del Direttore Generale n. 1 dell'8 gennaio 2014, il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal citato Codice di comportamento si applicano tra l'altro ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Office Régional du tourisme. Partecipando alla procedura di cui al presente capitolato, l'operatore economico dichiara di essere stato edotto sull'importanza di attenersi agli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice di comportamento, in quanto la loro violazione costituisce clausola di risoluzione/decadenza del rapporto ai sensi dell'art. 2 del Codice.

ART. 19
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e ai sensi dell'art. 13 del decreto medesimo e del regolamento UE 679/2016 si informa che:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l'espletamento della presente gara;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - o il personale dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
 - o ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
 - o altri soggetti della pubblica amministrazione.
- titolare del trattamento è l'Office Régional du Tourisme con sede in Aosta, Viale F. Chabod, 15;

Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Amministrativo dell'Office Régional du Tourisme.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'espletamento della presente procedura.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

**ART. 20
CONTROVERSIE**

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Office e appaltatore in ordine all'esecuzione del servizio in argomento, qualora non fosse possibile dirimerla in via bonaria, sarà competente il tribunale di Aosta.

**ART. 21
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DI RICORSO**

Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo. A norma del citato articolo, il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale è di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione.

**ART. 22
DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di contratti ed appalti della Pubblica Amministrazione, in quanto compatibile.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Muriel Viérin
(Firmato digitalmente)

Allegati:

Allegato A
Patto d'integrità
Informativa privacy
DUVRI

Office Régional du Tourisme
Viale Federico Chabod, 15
11100 AOSTA- ITALY
☎ 0165 548065
protocollo@turismo.vda.it
officedutourisme@pec.it
C.F.: 91053920079